



# COMUNE DI SAMPEYRE

Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020

Provincia di Cuneo

Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824

Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049

Ordinanza n. 93/2017

Prot. N. 6768

Sampeyre, li 22 SET. 2017

**OGGETTO: FIERA DI SAN MICHELE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON LATTINE E CONTENITORI IN VETRO SU SUOLO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO – DALLE ORE 19:00 DEL 22/09/2017 ALLE ORE 24,00 DEL 24/09/2017.**

## IL SINDACO

Premesso che nelle giornate del 22 – 23 e 24/09/2017 è prevista, nel concentrico di Sampeyre, la manifestazione denominata " FIERA DI SAN MICHELE ";

Tenuto conto che l'evento richiederà sicuramente una moltitudine di persone che acquisterà bevande per il consumo in strada e sulla piazza;

Considerato che per fronteggiare al meglio il grosso impatto richiesto dall'evento è necessario vietare per le vie del paese sul suolo pubblico o aperto al pubblico la somministrazione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine ;

Evidenziato che l'abbandono dei contenitori di vetro e in lattina comporterebbe l'incontrollata diffusione di oggetti che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica;

Ritenuto, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare ai festeggiamenti, vietando in tutto il paese sul suolo pubblico o aperto al pubblico il consumo e la somministrazione da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali, nelle ore serali/notturne, di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in contenitori di plastica o di carta;

Ritenuto di applicare il suddetto divieto all'intero territorio cittadino;

Visti gli artt. 7 bis e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

## ORDINA

Per le ragioni di incolumità, sicurezza ed igiene pubblica di cui in premessa, in occasione dei festeggiamenti della Fiera sopracitata , su tutta piazza della Vittoria e le relative vie adiacenti, negli spazi pubblici ed aperti al pubblico, ad esclusione dell'interno degli esercizi di somministrazione, dalle ore 19:00 del 22/09/2017 alle ore 24,00 del 24/09/2017, il divieto della somministrazione ed il consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine. I gestori degli esercizi pubblici di somministrazione dovranno vigilare affinché gli avventori non escano sulle pubbliche vie con contenitori di vetro o lattine al fine di evitare condizioni di pericolo derivanti dal loro abbandono o dalla loro frantumazione. A tal fine è consentito l'utilizzo di contenitori di plastica/carta.

**Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inottemperanza alla presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;**

Dispone che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione negli spazi pubblici e trasmessa ai gestori di esercizi pubblici, alla Prefettura di Cuneo, nonché agli organi di Polizia presenti sul territorio cittadino.

Alle forze di Polizia presenti nel territorio è demandato di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando a termini di Legge eventuali inadempienze;

All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro finalizzato alla confisca del materiale impiegato per commettere la violazione;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.



IL SINDACO  
(Amorisco Dott. Domenico)